



Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso (OVTE)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 21 marzo 2025¹ sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso (LVTE),

decreta:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *capacità di consumo*: la quantità massima di energia elettrica o di gas che un consumatore finale consumerebbe se facesse funzionare i suoi impianti alla loro capacità di produzione massima per un anno;
- b. *contratto standard*: qualsiasi prodotto energetico svizzero all'ingrosso ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b LVTE negoziato su un mercato organizzato;
- c. *contratto standard bilaterale*: qualsiasi prodotto energetico svizzero all'ingrosso ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b LVTE ammesso alla negoziazione su un mercato organizzato, ma negoziato al di fuori di tale mercato;
- d. *contratto non standard*: qualsiasi prodotto energetico svizzero all'ingrosso ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b LVTE non ammesso alla negoziazione su un mercato organizzato e negoziato al di fuori di tale mercato;
- e. *evento del ciclo di vita*: qualsiasi modifica, annullamento, correzione o rescissione anticipata di una transazione o di un ordine di negoziazione;
- f. *operazione*: qualsiasi transazione, ordine di negoziazione o pertinente evento del ciclo di vita effettuato sui mercati dell'energia all'ingrosso.

¹ RS ...

Art. 2 Contratti esclusi dal campo d'applicazione della legge

¹ I seguenti contratti non possono influenzare in modo significativo il prezzo dei prodotti energetici svizzeri all'ingrosso (art. 3 cpv. 1 lett. b LVTE):

- a. i contratti per la fornitura o la distribuzione di energia elettrica o gas di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LVTE a consumatori finali in Svizzera con una capacità di consumo inferiore a 600 GWh all'anno, a condizione che siano stipulati per il consumo effettivo da parte del consumatore finale;
- b. i contratti di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 4 LVTE che riguardano esclusivamente lo stoccaggio di gas da parte di un solo impianto di stoccaggio con una potenza installata inferiore a 100 MW o di impianti con una potenza installata complessiva inferiore a 100 MW.

² Il calcolo della capacità di consumo di cui al capoverso 1 lettera a tiene conto del consumo del consumatore finale come entità economica unica. Se il consumatore finale forma un'entità economica insieme ad altre imprese situate in Svizzera, nel calcolo si tiene conto anche del loro consumo. Le capacità di consumo di energia elettrica o gas vengono calcolate separatamente prendendo in considerazione il volume consumato in Svizzera.

Capitolo 2 Pubblicazione della documentazione e formulari

Art. 3 Documentazione online

La Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) pubblica online in modo centralizzato la documentazione necessaria per la corretta esecuzione della legge, in particolare:

- a. istruzioni;
- b. i formulari elettronici di cui all'articolo 4;
- c. i registri seguenti:
 1. il registro degli operatori di mercato,
 2. il registro delle piattaforme per le informazioni privilegiate,
 3. il registro dei meccanismi di segnalazione,
 4. il registro delle autorità estere di vigilanza;
- d. le decisioni finali pubblicate ai sensi dell'articolo 34 LVTE.

Art. 4 Formulari

¹ La ElCom pubblica i formulari che devono essere utilizzati per:

- a. le domande di registrazione degli operatori del mercato svizzero e degli operatori del mercato europeo (art. 4 LVTE);

- b. la trasmissione delle informazioni relative ai rappresentanti in Svizzera (art. 6 LVTE);
- c. l'annuncio dell'impiego della negoziazione algoritmica (art. 16 LVTE);
- d. l'annuncio della fornitura di un accesso elettronico diretto a un mercato organizzato (art. 17 LVTE);
- e. le trasmissioni derivanti dal differimento della pubblicazione di informazioni privilegiate (art. 8 LVTE);
- f. le domande di registrazione e abilitazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate abilitate dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e delle altre piattaforme per le informazioni privilegiate (art. 9 LVTE);
- g. le domande di registrazione e abilitazione dei meccanismi di segnalazione abilitati dall'ACER e degli altri meccanismi di segnalazione (art. 13 LVTE);
- h. la notifica di sospetti fondati di comportamento illecito sul mercato o di violazione dell'obbligo di pubblicazione da parte degli intermediari del mercato svizzero (art. 18 cpv. 1 lett. b LVTE).

² I formulari di cui al capoverso 1 lettere b–d sono integrati nel modulo di cui alla lettera a.

³ Qualsiasi modifica delle informazioni fornite mediante un modulo di cui al capoverso 1 deve essere comunicata mediante lo stesso modulo.

Capitolo 3 Registrazione, designazione di un rappresentante, negoziazione algoritmica e accesso elettronico diretto

Art. 5 Registrazione degli operatori del mercato svizzero e degli operatori del mercato europeo

¹ Le informazioni di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere e–h LVTE comprendono, in particolare:

- a. per quanto riguarda le imprese possedute o controllate dagli operatori del mercato, la loro impresa madre e le imprese ad essi collegate:
 - 1. forma giuridica,
 - 2. ditta,
 - 3. indirizzo fisico e del sito Internet,
 - 4. numero di telefono e recapito elettronico,
 - 5. se del caso, codice identificativo assegnato dall'ACER conformemente alle norme dell'UE;
- b. per quanto riguarda i beneficiari e le altre persone che controllano gli operatori di mercato:
 - 1. personalità giuridica, compresa, se del caso, la forma giuridica,

2. nome o ditta,
 3. indirizzo fisico e del sito Internet,
 4. numero di telefono e recapito elettronico,
 5. se del caso, codice identificativo assegnato dall'ACER conformemente alle norme dell'UE;
- c. per quanto riguarda le persone fisiche competenti per prendere decisioni commerciali e operative presso gli operatori di mercato:
1. ruolo,
 2. nome,
 3. indirizzo,
 4. numero di telefono e recapito elettronico,
 5. se del caso, codice identificativo assegnato dall'ACER conformemente alle norme dell'UE.

² Se la domanda di registrazione è incompleta, la ElCom può chiedere all'operatore di fornirle le informazioni mancanti.

³ Le persone che sono già registrate presso la ElCom come operatori del mercato svizzero o come operatori del mercato europeo possono chiederle di farsi registrare come operatori dell'altro mercato. Forniscono informazioni solamente su richiesta della ElCom.

⁴ La ElCom emana una decisione formale in caso di rifiuto di una domanda di registrazione.

⁵ L'attribuzione del codice identificativo e l'iscrizione nel registro degli operatori di mercato avviene solo in seguito al pagamento dell'emolumento.

Art. 6 Deroga all'obbligo di registrazione degli operatori del mercato svizzero

Gli operatori del mercato svizzero che effettuano esclusivamente operazioni relative ai contratti di cui all'articolo 21 capoverso 1 lettera d numeri 1 e 2 e lettera e non sono tenuti a farsi registrare, a condizione che si tratti di contratti non standard.

Art. 7 Negoziazione algoritmica e accesso elettronico diretto

¹ Gli operatori del mercato svizzero e gli operatori del mercato europeo allegano alla loro domanda di registrazione segnatamente le informazioni seguenti:

- a. se fanno impiego della negoziazione algoritmica;
- b. se forniscono un accesso elettronico diretto a un mercato organizzato;
- c. se delegano a un terzo la fornitura di un accesso elettronico diretto a un mercato organizzato.

² Essi comunicano immediatamente alla ElCom ogni modifica di tali informazioni.

Capitolo 4 Registrazione e abilitazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate

Art. 8 Contenuto della domanda di registrazione e abilitazione

¹ Con la domanda di registrazione e abilitazione, i gestori di piattaforme per le informazioni privilegiate non abilitate dall'ACER trasmettono alla ElCom, oltre alle informazioni di cui all'articolo 9 capoversi 3 e 4 LVTE, le informazioni seguenti:

- a. nome o ditta;
- b. indirizzo fisico e del sito Internet;
- c. dati di contatto del loro referente;
- d. dati di contatto del responsabile tecnico;
- e. dati di contatto del team informatico; e
- f. se del caso, codice identificativo assegnato dall'ACER conformemente alle norme dell'UE;

² Con la domanda di registrazione e abilitazione, i gestori di piattaforme per le informazioni privilegiate già abilitati dall'ACER trasmettono alla ElCom, oltre alle informazioni di cui all'articolo 9 capoverso 2 LVTE, solamente le informazioni di cui al capoverso 1 lettere c–e.

³ Se le informazioni di cui al capoverso 1 o 2 sono complete, la ElCom iscrive la piattaforma interessata nel registro delle piattaforme per le informazioni privilegiate e vi indica lo stato di avanzamento del procedimento di abilitazione.

⁴ Se la domanda di registrazione e abilitazione è incompleta, può chiedere al gestore della piattaforma di fornirle le informazioni mancanti.

Art. 9 Rilascio dell'abilitazione

¹ La ElCom rilascia un'abilitazione ai gestori di piattaforme per le informazioni privilegiate che sono registrati presso di essa e non sono abilitati dall'ACER se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 9 capoversi 3 e 4 LVTE e se:

- a. la piattaforma dispone delle capacità tecniche necessarie per garantire in ogni momento alla ElCom la possibilità di collegarsi direttamente alla piattaforma e di accedere in modo continuo e sicuro alle informazioni privilegiate pubblicate; e
- b. il gestore garantisce la conservazione di tutte le registrazioni delle operazioni che ha trasmesso alla ElCom ai sensi dell'articolo LVTE per un periodo di cinque anni dalla data di trasmissione; qualora prima della scadenza di tale termine la ElCom abbia avviato un procedimento concernente un comportamento illecito sul mercato o una violazione degli obblighi previsti dalla legge, il termine è sospeso fino all'emanazione e al passaggio in giudicato di una decisione.

² Il gestore di una piattaforma abilitata dall'ACER deve solamente dimostrare l'adempimento delle condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b. Se le condizioni sono adempiute, la ElCom rilascia un'abilitazione.

³ La ElCom può incaricare l'ACER di verificare l'adempimento delle condizioni per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 9 capoversi 3 e 4 LVTE.

⁴ Può chiedere al gestore della piattaforma per le informazioni privilegiate interessata di fornirle ulteriori informazioni o di fornirle direttamente all'ACER.

⁵ Emana una decisione formale in caso di rifiuto dell'abilitazione.

⁶ Menziona il rilascio o il rifiuto di un'abilitazione nel registro delle piattaforme per le informazioni privilegiate.

⁷ L'iscrizione nel registro delle piattaforme per le informazioni privilegiate avviene solo in seguito al pagamento dell'emolumento.

Art. 10 Trasferimento delle informazioni privilegiate in caso di revoca dell'abilitazione

¹ Se la ElCom revoca l'abilitazione del gestore di una piattaforma per le informazioni privilegiate secondo l'articolo 11 LVTE, tale gestore trasferisce senza indugio alla nuova piattaforma designata dall'operatore del mercato svizzero tutte le informazioni privilegiate che lo riguardano che il gestore in questione ha pubblicato nel corso dei cinque anni precedenti.

² Il gestore informa senza indugio della revoca della propria abilitazione tutti gli operatori del mercato svizzero attivi sulla sua piattaforma e, su richiesta, trasferisce loro tutte le informazioni privilegiate che li riguardano che il gestore in questione ha pubblicato nel corso dei cinque anni precedenti.

Capitolo 5 Informazioni privilegiate, pubblicazione e differimento della pubblicazione

Art. 11 Informazioni privilegiate che possono influenzare i prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso

Si considera che le informazioni riguardanti in particolare i seguenti impianti possono influenzare in modo significativo i prezzi dei prodotti energetici svizzeri all'ingrosso (art. 3 cpv. 1 lett. c LVTE):

- a. gli impianti di produzione o di stoccaggio di energia elettrica o gas che, singolarmente o in combinazione con altri, hanno una potenza installata pari o superiore a ... MW;
- b. gli impianti della rete di trasporto dell'energia elettrica secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera h della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI)²;

² RS 734.7

- c. i gasdotti che servono a connettere la Svizzera con le reti del gas estere, come pure al transito di gas attraverso la Svizzera e al trasporto di gas su lunghe distanze in Svizzera.

Art. 12 Requisiti per la pubblicazione di informazioni privilegiate

¹ Gli operatori del mercato svizzero provvedono affinché ogni pubblicazione contenga almeno le informazioni seguenti:

- a. codice identificativo del messaggio;
- b. data e ora della pubblicazione;
- c. se l'evento che origina la pubblicazione è in corso o terminato;
- d. inizio e fine dell'evento;
- e. nome o ditta dell'operatore del mercato svizzero che la pubblica, e relativo codice identificativo svizzero;
- f. ogni altra informazione che permetta di comprendere le circostanze e le conseguenze dell'evento.

² Se l'informazione privilegiata riguarda l'indisponibilità pianificata o non pianificata di un impianto di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas, provvedono altresì affinché la pubblicazione contenga anche almeno le informazioni seguenti:

- a. designazione dell'impianto interessato, con indicazione di:
 - 1. capacità disponibile,
 - 2. capacità indisponibile,
 - 3. capacità installata o tecnica;
- b. ubicazione dell'impianto;
- c. prevedibilità dell'indisponibilità;
- d. caratteristiche principali dell'evento;
- e. unità di misura;
- f. motivi dell'indisponibilità dell'impianto; se i motivi non sono noti al momento della pubblicazione, ciò deve essere indicato e i motivi devono essere pubblicati non appena sono stati accertati;
- g. fonte di energia interessata;
- h. zona di offerta o di bilanciamento interessata.

³ Gli operatori del mercato svizzero che pubblicano informazioni privilegiate conformemente alle norme dell'UE possono pubblicarle nel formato e con i contenuti previsti dalle norme dell'UE.

Art. 13 Pubblicazione differita di informazioni privilegiate

Gli operatori del mercato svizzero che differiscono la pubblicazione di informazioni privilegiate devono comunicare alla ElCom le informazioni seguenti:

- a. codice identificativo assegnato dalla ElCom;
- b. le informazioni di cui all'articolo 12 capoversi 1 e 2;
- c. durata del differimento;
- d. giustificazione del differimento.

Capitolo 6 Registrazione e abilitazione dei meccanismi di segnalazione

Art. 14 Contenuto della domanda di registrazione e abilitazione

¹ Con la domanda di registrazione e abilitazione, i gestori di meccanismi di segnalazione non abilitati dall'ACER trasmettono alla ElCom, oltre alle informazioni di cui all'articolo 13 capoversi 3 e 4 LVTE, le informazioni seguenti:

- a. nome o ditta;
- b. indirizzo fisico e del sito Internet;
- c. dati di contatto del loro referente;
- d. dati di contatto del responsabile tecnico;
- e. dati di contatto del team informatico; e
- f. se del caso, codice identificativo assegnato dall'ACER conformemente alle norme dell'UE.

² Con la domanda di registrazione e abilitazione, i gestori di meccanismi di segnalazione già abilitati dall'ACER trasmettono alla ElCom, oltre alle informazioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 LVTE, solamente le informazioni di cui al capoverso 1 lettere c–e.

³ Se le informazioni di cui al capoverso 1 o 2 sono complete, la ElCom iscrive il meccanismo interessato nel registro dei meccanismi di segnalazione e vi indica lo stato di avanzamento del procedimento di abilitazione.

⁴ Se la domanda di registrazione e abilitazione è incompleta, può chiedere al gestore del meccanismo di segnalazione di fornirle le informazioni mancanti.

Art. 15 Rilascio dell'abilitazione

¹ La ElCom rilascia un'abilitazione ai gestori di meccanismi di segnalazione che sono registrati presso di essa e non sono abilitati dall'ACER se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 13 capoversi 3 e 4 LVTE e se:

- a. il meccanismo di segnalazione dispone delle capacità tecniche necessarie per garantire in ogni momento alla ElCom la possibilità di collegarsi direttamente al meccanismo e di accedere in modo continuo e sicuro al sistema d'informazione contenente tutti gli estratti delle operazioni degli operatori del mercato svizzero;
- b. il gestore utilizza un formato di trasmissione che consente alla ElCom di trattare le informazioni in maniera automatizzata;
- c. il gestore garantisce la conservazione di tutte le registrazioni delle operazioni che ha trasmesso alla ElCom ai sensi dell'articolo 12 LVTE per un periodo di cinque anni dalla data di trasmissione; qualora prima della scadenza di tale termine la ElCom abbia avviato un procedimento concernente un comportamento illecito sul mercato o una violazione degli obblighi previsti dalla legge, il termine è sospeso fino all'emanazione e al passaggio in giudicato di una decisione.

² Il gestore di un meccanismo di segnalazione abilitato dall'ACER deve solamente dimostrare l'adempimento delle condizioni di cui al capoverso 1 lettere a–c. Se le condizioni sono adempiute, la ElCom rilascia un'abilitazione.

³ La ElCom può incaricare l'ACER di verificare l'adempimento delle condizioni per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 13 capoversi 3 e 4 LVTE.

⁴ Può chiedere al gestore del meccanismo di segnalazione interessato di fornirle ulteriori informazioni o di fornirle direttamente all'ACER.

⁵ Emana una decisione formale in caso di rifiuto dell'abilitazione.

⁶ Menziona il rilascio o il rifiuto di un'abilitazione nel registro dei meccanismi di segnalazione.

⁷ L'iscrizione nel registro dei meccanismi di segnalazione avviene solo in seguito al pagamento dell'emolumento.

Art. 16 Revoca dell'abilitazione e trasferimento degli estratti delle operazioni

¹ Se la ElCom revoca l'abilitazione del gestore di un meccanismo di segnalazione secondo l'articolo 15 LVTE, tale gestore trasferisce senza indugio al nuovo meccanismo di segnalazione designato dall'operatore del mercato svizzero tutti gli estratti delle operazioni che lo riguardano relativi ai cinque anni precedenti la decisione di revoca dell'abilitazione.

² Il gestore del meccanismo di segnalazione informa senza indugio della revoca della propria abilitazione tutti gli operatori del mercato svizzero per i quali trasmette informazioni alla ElCom conformemente all'articolo 12 LVTE e, su richiesta, trasferisce loro tutti gli estratti delle operazioni che li riguardano relativi ai cinque anni precedenti la decisione di revoca dell'abilitazione.

Capitolo 7 Trasmissione di informazioni alla ElCom

Sezione 1 Canali di trasmissione e dettagli tecnici

Art. 17 Canali di trasmissione

¹ La trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE compete:

- a. per i contratti standard, ai gestori di mercati organizzati;
- b. per i contratti standard bilaterali o i contratti non standard, agli operatori del mercato svizzero.

² I consumatori finali non sono tenuti a trasmettere alla ElCom le operazioni relative ai contratti standard bilaterali e non standard soggetti all'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE:

- a. se hanno una capacità di consumo pari o superiore a 600 GWh e ne hanno informato l'altra parte contrattuale; e
- b. l'altra parte trasmette tali informazioni alla ElCom per conto dei consumatori finali.

³ La trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 12 capoverso 3 lettera a LVTE compete all'operatore del mercato europeo o al gestore del mercato organizzato che, secondo le norme dell'UE, è tenuto a fornire tali informazioni alle autorità dell'UE o a uno Stato membro dell'UE.

⁴ Su richiesta, i gestori di mercati organizzati devono fornire agli operatori del mercato svizzero interessati le informazioni che hanno trasmesso alla ElCom conformemente all'articolo 12 capoverso 4 LVTE.

⁵ Gli operatori del mercato svizzero e i gestori di mercati organizzati conservano tutte le informazioni che hanno trasmesso alla ElCom conformemente all'articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stata effettuata l'operazione. Qualora prima della scadenza di tale termine la ElCom abbia avviato un procedimento concernente un comportamento illecito sul mercato o una violazione degli obblighi previsti dalla legge, il termine è sospeso fino all'emanazione e al passaggio in giudicato di una decisione.

Art. 18 Dettagli tecnici della trasmissione

¹ Le trasmissioni di informazioni alla ElCom ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE devono contenere dettagli tecnici sufficienti per consentirne il trattamento automatizzato, in particolare:

- a. l'identificazione esatta dei prodotti energetici svizzeri all'ingrosso acquistati e venduti;
- b. il prezzo e la quantità convenuti;
- c. le date e i tempi di esecuzione;

- d. le parti coinvolte nella transazione e i beneficiari intermedi o finali della transazione;
- e. ogni altro dettaglio tecnico pertinente concernente il tipo di ordine di negoziazione emesso o di transazione conclusa.

² Se riguardano un contratto per la fornitura di energia elettrica o gas di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 1 LVTE avente lo scopo di preservare la stabilità del sistema o di compensare gli scarti sulle reti elettriche o di trasporto del gas svizzere ai sensi dell'articolo 12 capoversi 7 e 8 LVTE, devono contenere una risoluzione temporale dei profili di carico di quindici minuti per l'energia elettrica e di un'ora per il gas.

³ La ElCom può chiedere ulteriori informazioni alla persona fisica o giuridica che ha effettuato la trasmissione.

⁴ Su richiesta, gli operatori del mercato svizzero forniscono ai gestori di mercati organizzati i dettagli tecnici di cui questi ultimi hanno bisogno per adempiere il compito previsto dall'articolo 12 capoverso 4 LVTE.

⁵ Gli operatori del mercato svizzero e i gestori di mercati organizzati che, conformemente alle norme dell'UE, trasmettono all'ACER informazioni relative alle loro operazioni concernenti prodotti energetici all'ingrosso ai sensi delle norme dell'UE possono trasmettere alla ElCom le informazioni di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE con gli stessi dettagli tecnici previsti da tali norme.

Sezione 2 Operazioni da trasmettere alla ElCom e termini di trasmissione

Art. 19 Operazioni soggette a trasmissione alla ElCom su base continua

¹ Salvo diversa prescrizione della legge o della presente ordinanza, ogni operazione concernente un prodotto energetico svizzero all'ingrosso di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b LVTE soggetto all'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE è trasmessa alla ElCom su base continua.

² Se un contratto per la fornitura di energia elettrica o gas di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LVTE classificato come contratto standard o contratto standard bilaterale è messo all'asta secondo modalità che non prevedono che gli ordini di negoziazione siano pubblici, sono oggetto di trasmissione alla ElCom su base continua solamente le transazioni effettivamente concluse e gli ordini di negoziazione finali.

³ Le operazioni che sono oggetto di trasmissione su base continua devono essere trasmesse entro i termini seguenti:

- a. in relazione a contratti standard o contratti standard bilaterali, entro due giorni lavorativi;
- b. in relazione a contratti non standard, entro dieci giorni lavorativi.

⁴ Il termine decorre:

- a. per i contratti per la fornitura di energia elettrica o gas di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LVTE e per i prodotti derivati di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 5 LVTE, dal momento in cui l'operazione è stata effettuata;
- b. per i contratti relativi al trasporto di energia elettrica o gas di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 3 LVTE, a partire dalla messa a disposizione dei risultati dell'assegnazione;
- c. per le transazioni effettivamente concluse e gli ordini di negoziazione finali di cui al capoverso 2, dalla fine dell'asta.

Art. 20 Operazioni soggette a trasmissione periodica alla ElCom

¹ Le operazioni relative ai seguenti prodotti energetici svizzeri all'ingrosso sono trasmesse periodicamente alla ElCom:

- a. i contratti per la fornitura o la distribuzione di energia elettrica o gas a consumatori finali di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LVTE con una capacità di consumo pari o superiore a 600 GWh all'anno, classificati come contratti non standard;
- b. i contratti per la fornitura di energia elettrica o gas di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 1 LVTE aventi lo scopo di preservare la stabilità del sistema o di compensare gli scarti su una delle seguenti reti:
 1. reti elettriche svizzere ai sensi dell'articolo 12 capoverso 7 LVTE, purché tali contratti siano contratti standard bilaterali o non standard, oppure
 2. reti svizzere di trasporto del gas ai sensi dell'articolo 12 capoverso 8 LVTE;
- c. i contratti di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 4 LVTE relativi esclusivamente allo stoccaggio di gas, stipulati per un periodo di 12 mesi o più;
- d. i prodotti derivati di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 5 LVTE relativi esclusivamente al gas stoccato in Svizzera.

² Tali operazioni devono essere trasmesse entro i termini seguenti:

- a. se riguardano i contratti di cui al capoverso 1 lettera a, ogni anno entro il 31 luglio per il semestre dal 1° gennaio al 31 giugno ed entro il 31 gennaio per il semestre dal 1° luglio al 31 dicembre;
- b. se riguardano contratti di cui al capoverso 1 lettera b, ogni mese, al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo, in forma aggregata;
- c. se riguardano uno dei contratti di cui al capoverso 1 lettere c e d, ogni mese, al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo.

Art. 21 Operazioni escluse dall'obbligo di trasmissione

¹ Le operazioni relative ai seguenti prodotti energetici svizzeri all'ingrosso classificati come contratti standard bilaterali o non standard non sono soggette all'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE:

- a. i prodotti classificati come contratti infragruppo;
- b. i prodotti eseguiti mediante sistemi che collegano due o più mercati organizzati che facilitano il confronto degli ordini di negoziazione e in cui la conclusione dell'operazione avviene al di fuori del sistema (sistemi di riscontro delle operazioni);
- c. i prodotti emessi tramite servizi vocali dei broker che non compaiono sugli schermi elettronici;
- d. i contratti per la fornitura o la distribuzione di energia elettrica o gas di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LVTE:
 1. per la fornitura fisica dell'energia elettrica prodotta da un'unica unità di produzione con una capacità pari o inferiore a 10 MW o da diverse unità di produzione con una capacità complessiva pari o inferiore a 10 MW, tranne nel caso in cui siano contratti standard,
 2. per la fornitura fisica di gas prodotto da un solo impianto di produzione con capacità pari o inferiore a 20 MW, tranne nel caso in cui siano contratti standard,
 3. a fornitori di gas con un volume annuo di vendita di gas a consumatori finali pari o inferiore a 100 MWh, sempreché il campo d'applicazione di tali contratti sia limitato al territorio svizzero e il gas sia destinato esclusivamente a consumatori finali nel comprensorio del fornitore;
- e. i contratti di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 4 LVTE che riguardano esclusivamente lo stoccaggio di gas e che non sono contemplati dall'articolo 20 capoverso 1 lettera c.

² Sono altresì escluse dall'obbligo di trasmissione le operazioni concernenti i prodotti energetici svizzeri all'ingrosso di cui al capoverso 1 lettere b, c ed e e classificati come contratti standard.

³ Se vi sono motivi sufficienti per sospettare che uno dei contratti di cui al capoverso 1 dia luogo a operazioni che costituiscono un grave comportamento illecito sul mercato, la ElCom può chiedere agli operatori del mercato, ai gestori di mercati organizzati, ai gestori di sistemi di riscontro delle operazioni o ai broker interessati di trasmetterle tutte le informazioni relative a tali operazioni.

Sezione 3 Obbligo di trasmissione delle esposizioni

Art. 22

¹ Gli operatori del mercato svizzero devono trasmettere alla ElCom, nell'ambito dell'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE, le informazioni seguenti:

- a. le loro esposizioni su prodotti energetici svizzeri all'ingrosso con fornitura fisica o regolamento in contanti per i 24 mesi successivi al trimestre di riferimento interessato ai sensi del capoverso 2;
- b. il volume previsto di produzione di energia elettrica o di gas in Svizzera; e
- c. il volume previsto di consumo di energia elettrica o di gas in Svizzera, sulla base dei contratti da essi stipulati.

² Essi trasmettono tali informazioni alla ElCom ogni anno entro:

- a. il 30 aprile per il trimestre dal 1° gennaio al 31 marzo;
- b. il 31 luglio per il trimestre dal 1° aprile al 30 giugno;
- c. il 31 ottobre per il trimestre dal 1° luglio al 30 settembre;
- d. il 31 gennaio per il trimestre dal 1° ottobre al 31 dicembre.

³ Essi sono inoltre tenuti:

- a. ad aggregarli per mese, per ciascuno dei 24 mesi successivi al trimestre di riferimento interessato;
- b. a trasmettere le informazioni separatamente per l'energia elettrica e il gas, per punto o zona di consegna e per tipo di prodotto energetico svizzero all'ingrosso; e
- c. a basarsi sullo stato all'ultimo giorno del trimestre di riferimento e a tenere conto dei contratti infragruppo nei loro calcoli.

⁴ Gli operatori del mercato svizzero il cui cumulo di volumi annui di energia derivanti dalle loro posizioni, dal loro volume di produzione e dal volume dei consumi è inferiore a 600 GWh all'anno non sono tenuti a trasmettere le informazioni di cui al capoverso 1. I volumi di energia elettrica e gas sono calcolati separatamente.

⁵ Gli operatori del mercato europeo devono trasmettere alla ElCom, nell'ambito dell'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 12 capoverso 3 lettera a LVTE, contemporaneamente e nella stessa forma, le stesse informazioni concernenti le loro esposizioni che sono tenuti a fornire alle autorità dell'UE o di uno Stato membro dell'UE secondo le norme dell'UE.

Sezione 4 Trasmissione dei dati fondamentali relativi agli impianti

Art. 23

¹ Solamente la società nazionale di rete e i gestori di reti svizzere di trasporto del gas sono tenuti a trasmettere alla ElCom i dati fondamentali degli impianti sottoposti a obbligo di trasmissione ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 lettera b LVTE.

² Devono trasmettere solamente i dati fondamentali degli impianti seguenti, non appena ne siano a conoscenza:

- a. gli impianti della rete di trasporto dell'energia elettrica secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera h LAEl;
- b. i gasdotti che servono a connettere la Svizzera con le reti del gas estere, come pure al transito di gas attraverso la Svizzera e al trasporto di gas su lunghe distanze in Svizzera;
- c. gli impianti per la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica o gas che sono direttamente allacciati agli impianti di trasporto di cui alle lettere a e b.

³ La ElCom può chiedere ulteriori informazioni sugli impianti di cui al capoverso 2, in particolare informazioni concernenti:

- a. le nomine finali di energia elettrica tra due zone di offerta;
- b. la regolazione degli scarti sulle reti di trasporto dell'energia elettrica;
- c. le nomine di gas effettuate il giorno prima per il giorno successivo e le ultime rinomine finali delle capacità riservate.

⁴ Non devono essere trasmesse le informazioni di cui al capoverso 1 che sono già state scambiate mediante la piattaforma centrale conformemente all'articolo 17g LAEl³.

⁵ I gestori di impianti di produzione o di stoccaggio di energia elettrica o gas forniscono alla società nazionale di rete o ai gestori di reti svizzere di trasporto del gas, su richiesta, le informazioni che questi ultimi devono trasmettere alla ElCom conformemente al capoverso 1.

Capitolo 8 Impiego di informazioni privilegiate e prassi di mercato

Art. 24 Impiego di informazioni privilegiate

¹ L'articolo 19 capoverso 1 LVTE si applica alle persone che sfruttano un'informazione privilegiata per modificare o ritirare un ordine di negoziazione concernente un prodotto energetico svizzero all'ingrosso o raccomandare a un terzo che proceda in tal senso, a condizione che l'ordine di negoziazione iniziale sia stato inoltrato prima che la persona interessata fosse in possesso dell'informazione privilegiata.

² L'articolo 19 capoverso 1 lettera a LVTE non si applica alle informazioni impiegate:

- a. dall'operatore del mercato svizzero per assicurare l'adempimento di un obbligo esigibile concernente l'acquisto o la vendita di prodotti energetici svizzeri all'ingrosso da esso assunto prima che venisse a conoscenza dell'informazione privilegiata;
- b. da un produttore di energia elettrica o di gas o un gestore di impianti di stoccaggio di energia elettrica o di gas per coprire perdite fisiche immediate derivanti da un'indisponibilità non pianificata di un impianto di produzione o di stoccaggio, a condizione che tale azione:
 1. gli sia necessaria per adempiere i suoi obblighi legali o contrattuali preesistenti, o
 2. sia intrapresa con l'accordo della società nazionale di rete o del gestore di una rete svizzera di trasporto del gas interessata e permetta di garantire un esercizio sicuro, performante ed efficiente di detta rete.

³ Le informazioni si considerano impiegate nel quadro dell'esercizio del lavoro, della professione o della funzione del detentore dell'informazione nelle circostanze seguenti:

- a. la persona alla quale l'informazione è divulgata ha bisogno di conoscerla per adempiere i suoi obblighi legali o contrattuali; o
- b. la divulgazione dell'informazione è necessaria per la stipula di un contratto, a condizione che il detentore dell'informazione:
 1. avverta il destinatario che gli è vietato sfruttarla o divulgarla, e
 2. documenti la divulgazione dell'informazione e la comunicazione del divieto di cui al numero 1.

Art. 25 Manipolazione del mercato

¹ L'articolo 20 capoverso 1 LVTE non si applica alle operazioni effettuate nell'adempimento di compiti pubblici da parte della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni nell'ambito di:

- a. provvedimenti disposti dal Consiglio federale per prevenire minacce all'approvvigionamento di energia elettrica o di gas; o
- b. misure volte a garantire l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale in situazioni di grave penuria ai sensi della legge del 17 giugno 2016⁴ sull'approvvigionamento del Paese.

² La ElCom esamina caso per caso se un comportamento di cui all'articolo 20 capoverso 1 lettera b numero 2 LVTE derivi da un motivo legittimo o sia conforme alle prassi di mercato. Per determinarlo, essa tiene conto delle prassi di mercato ammesse nell'UE e dei seguenti requisiti:

- a. la prassi di mercato offre un elevato grado di trasparenza;

- b. la prassi di mercato offre solide garanzie sul funzionamento delle forze di mercato e l'adeguatezza dell'interazione tra domanda e offerta;
- c. la prassi di mercato ha un impatto positivo sulla liquidità e sull'efficienza del mercato;
- d. la prassi di mercato tiene conto dei meccanismi di negoziazione del mercato in questione e permette agli operatori del mercato svizzero di reagire in modo adeguato e tempestivo alla nuova situazione di mercato che è venuta a crearsi;
- e. la prassi di mercato non crea rischi per l'integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi in cui sono negoziati prodotti energetici all'ingrosso;
- f. l'esito di ogni indagine condotta su tale prassi, in particolare nel caso in cui essa abbia violato disposizioni intese a prevenire comportamenti illeciti sul mercato, indipendentemente dal fatto che esse riguardino il mercato interessato o mercati direttamente o indirettamente connessi in cui sono negoziati prodotti energetici all'ingrosso; e
- g. le caratteristiche strutturali del mercato interessato, segnatamente il carattere regolamentato o non regolamentato, il tipo di prodotti energetici all'ingrosso negoziati e il tipo di operatori di mercato.

Capitolo 9 Emolumenti e tassa annua di vigilanza

Sezione 1 Emolumenti

Art. 26 Aliquote degli emolumenti

¹ Il calcolo degli emolumenti si basa sulle aliquote contenute nell'allegato 1.

² La ElCom fissa gli emolumenti dovuti attenendosi alle tariffe quadro contenute nell'allegato, in funzione del tempo medio impiegato per svolgere operazioni analoghe e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata.

³ Per decisioni, procedure di vigilanza e prestazioni per le quali non è fissata alcuna aliquota nell'allegato, l'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata.

⁴ La tariffa oraria prevista per gli emolumenti varia tra i 100 e i 500 franchi, a seconda della funzione che la persona incaricata del disbrigo dell'affare riveste in seno alla ElCom e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata.

⁵ Per decisioni e procedure di vigilanza che presentano una portata straordinaria o difficoltà particolari, l'emolumento può essere calcolato non secondo l'aliquota contenuta nell'allegato ma in funzione del tempo impiegato.

⁶ La ElCom può aumentare fino al 50 per cento l'emolumento ordinario per decisioni e prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza.

Sezione 2 Tassa annua di vigilanza

Art. 27 Principio, portata e base di calcolo

La tassa annua di vigilanza è calcolata sulla base dei costi sostenuti dalla ElCom nell'anno precedente per la vigilanza del settore interessato, previa deduzione degli emolumenti.

Art. 28 Tassa di base fissa e tassa complementare variabile

¹ La tassa annua di vigilanza comprende una tassa di base fissa e una tassa complementare variabile.

² La tassa complementare variabile copre i costi, sempreché questi ultimi non siano coperti con il provento della tassa di base.

Art. 29 Inizio e fine dell'assoggettamento

L'assoggettamento alla tassa annua di vigilanza inizia il giorno in cui la ElCom iscrive l'operatore del mercato svizzero nel registro degli operatori di mercato e termina con la cancellazione della sua registrazione.

Art. 30 Riscossione della tassa e fatturazione

¹ La ElCom riscuote le tasse annue di vigilanza in base ai suoi costi e ai suoi proventi per l'anno che precede la riscossione della tassa.

² Per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente ordinanza e il 31 dicembre 2027, la ElCom riscuote le tasse di vigilanza su base semestrale.

³ La ElCom invia a ciascun operatore del mercato svizzero interessato una fattura riguardante la tassa annua di vigilanza; sulla fattura figurano i dettagli del calcolo della tassa complementare variabile.

Art. 31 Calcolo della tassa di base fissa

¹ La tassa di base fissa ammonta a 250 franchi all'anno per ogni operatore del mercato svizzero che per l'intero anno precedente è stato registrato presso la ElCom conformemente all'articolo 4 LVTE.

² Se l'assoggettamento inizia o termina nel corso dell'anno, la tassa è ridotta *pro rata temporis*.

Art. 32 Calcolo della tassa complementare variabile e fatturazione

¹ La tassa complementare variabile è calcolata separatamente per ciascun operatore del mercato svizzero applicando i seguenti valori, determinati per l'intero anno precedente:

- a. C: costi complessivi sostenuti dalla ElCom per il settore di vigilanza interessato;

- b. E: emolumenti complessivi riscossi dalla ElCom per il settore di vigilanza interessato;
- c. T: tasse di base fisse annue complessivamente riscosse dalla ElCom conformemente all'articolo 31 per il settore di vigilanza interessato;
- d. N: numero totale delle trasmissioni alla ElCom previste dall'articolo 12 LVTE che sono state effettuate da tutti gli operatori del mercato svizzero appartenenti al settore di vigilanza interessato;
- e. U: numero totale delle trasmissioni alla ElCom previste dall'articolo 12 LVTE che sono state effettuate dall'operatore del mercato svizzero interessato.

² La ElCom calcola la tassa complementare variabile di ciascun operatore del mercato svizzero in base alla formula seguente:

$$\frac{(C - E - T)}{N} \times U$$

Capitolo 10 Trattamento dei dati e sistema d'informazione

Art. 33

¹ Il sistema d'informazione gestito dalla ElCom contiene i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche seguenti:

- a. per gli operatori del mercato svizzero:
 - 1. le informazioni trasmesse in occasione della loro registrazione presso la ElCom di cui all'articolo 4 LVTE e all'articolo 5 della presente ordinanza,
 - 2. le informazioni trasmesse in occasione della designazione di un rappresentante in Svizzera secondo l'articolo 6 LVTE,
 - 3. le informazioni relative alle informazioni privilegiate di cui all'articolo 7 LVTE e all'articolo 12 della presente ordinanza,
 - 4. le informazioni relative alle informazioni privilegiate la cui pubblicazione è differita conformemente all'articolo 8 LVTE e all'articolo 13 della presente ordinanza,
 - 5. le informazioni relative alle loro operazioni concernenti prodotti energetici svizzeri all'ingrosso di cui all'articolo 12 LVTE e all'articolo 18 della presente ordinanza,
 - 6. i dati fondamentali dei loro impianti di cui all'articolo 12 LVTE e all'articolo 23 della presente ordinanza,
 - 7. le informazioni relative alle loro esposizioni di cui all'articolo 22,
 - 8. le informazioni relative ai loro sistemi di negoziazione e all'accesso elettronico diretto di cui agli articoli 16 e 17 LVTE e all'articolo 7 della presente ordinanza;

- b. per gli operatori del mercato europeo:
 1. le informazioni trasmesse in occasione della loro registrazione presso la ElCom che essi forniscono in virtù delle norme dell'UE e di cui all'articolo 4 LVTE,
 2. le informazioni privilegiate che pubblicano e quelle la cui pubblicazione è differita conformemente alle norme dell'UE,
 3. le informazioni relative alle loro operazioni concernenti prodotti energetici all'ingrosso ai sensi delle norme dell'UE di cui all'articolo 12 LVTE,
 4. i dati fondamentali dei loro impianti ai sensi delle norme dell'UE di cui all'articolo 12 LVTE,
 5. le informazioni relative alle loro esposizioni ai sensi delle norme UE di cui all'articolo 22,
 6. le informazioni relative ai loro sistemi di negoziazione e all'accesso elettronico diretto ai sensi delle norme UE di cui agli articoli 16 e 17 LVTE e all'articolo 7 della presente ordinanza;
- c. per gli intermediari del mercato svizzero, compresi i mercati organizzati:
 1. le informazioni relative al loro libro degli ordini di cui all'articolo 12 LVTE,
 2. le informazioni che sono oggetto di notifica ai sensi dell'articolo 18 LVTE;
- d. per i gestori di piattaforme per le informazioni privilegiate, le informazioni trasmesse in occasione della loro registrazione e della loro abilitazione presso la ElCom di cui all'articolo 9 LVTE e agli articoli 8 e 9 della presente ordinanza;
- e. per i gestori dei meccanismi di segnalazione, le informazioni trasmesse in occasione della loro registrazione e della loro abilitazione presso la ElCom di cui all'articolo 13 LVTE e agli articoli 14 e 15 della presente ordinanza;
- f. le informazioni relative all'esecuzione di procedimenti previsti dalla legge, segnatamente le informazioni concernenti l'apertura, l'esecuzione e la chiusura di procedimenti condotti dalla ElCom, le misure di vigilanza, le sanzioni amministrative, i divieti di esercizio della professione o dell'attività, come pure le corrispondenti misure di esecuzione pronunciate dalla ElCom, e le condanne pronunciate da autorità di perseguimento penale conformemente all'articolo 24 capoverso 1 LVTE;
- g. le informazioni che sono oggetto di una procedura di assistenza amministrativa o giudiziaria ai sensi degli articoli 35, 36, 37 e 40 LVTE.

² Solamente il personale della ElCom ha accesso al sistema d'informazione di cui al capoverso 2.

³ La ElCom garantisce un esercizio sicuro del sistema e protegge i dati contro qualsiasi accesso non abilitato mediante misure organizzative e tecniche.

⁴ Conserva i dati registrati nei sistemi d'informazione fino a quando ne ha bisogno, comunque non oltre dieci anni dalla loro fornitura.

⁵ Se viene avviato un procedimento concernente un comportamento illecito sul mercato o una violazione degli obblighi previsti dalla legge, il termine di cui al capoverso 4 è sospeso fino all'emanazione e al passaggio in giudicato di una decisione.

⁶ Trascorso il termine di cui al capoverso 4, la ElCom garantisce la distruzione dei dati. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 26 giugno 1998⁵ sull'archiviazione.

Capitolo 11 Disposizioni transitorie

Art. 34 Designazione di un rappresentante in Svizzera

Gli operatori del mercato svizzero trasmettono entro il 1° aprile 2027 le informazioni relative al loro rappresentante secondo l'articolo 6 LVTE.

Art. 35 Pubblicazione di informazioni privilegiate e trasmissione di informazioni alla ElCom

Gli operatori del mercato svizzero possono differire fino al 31 marzo 2027 la pubblicazione delle informazioni privilegiate prevista dagli articoli 7 e 8 LVTE e la trasmissione delle informazioni alla ElCom prevista dall'articolo 12 LVTE.

Art. 36 Trasmissione delle esposizioni

¹ L'obbligo di trasmissione delle esposizioni di cui all'articolo 22 si applica dal 1° aprile 2027.

² Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può prorogare il termine di cui al capoverso 1 in funzione dell'entrata in vigore della corrispondente regolamentazione dell'UE.

Capitolo 12 Disposizioni finali

Art. 37 Prescrizioni tecniche o amministrative dell'Ufficio federale dell'energia (UFE)

L'UFE emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge. Può in particolare:

- a. stabilire requisiti tecnici e amministrativi minimi;

⁵ RS 152.1

- b. dichiarare vincolanti disposizioni e norme tecniche e amministrative internazionali, istruzioni della ElCom nonché le raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute.

Art. 38 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 2.

Art. 39 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

Allegato I
(art. 26)

Aliquote degli emolumenti

	franchi
I Decisioni relative agli obblighi di registrazione e di abilitazione	
1.1 Registrazione di un operatore del mercato svizzero o di un operatore del mercato europeo (art. 4 LVTE)	100- 350
1.2 Rilascio dell'abilitazione al gestore di una piattaforma per le informazioni privilegiate (art. 9 LVTE) o al gestore di un meccanismo di segnalazione (art. 13 LVTE)	3 000-15 000

Allegato 2
(art. 38)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 14 marzo 2008⁶ sull'approvvigionamento elettrico (OAEI)

Art. 8a^{septies}, cpv. 5, lett. a

Su richiesta comunica:

- a. alla ElCom: i dati di base e di misurazione nonché i dati di cui al capoverso 4 in forma non anonimizzata per i suoi compiti di esecuzione nel quadro della LAEI o della legge federale del 21 marzo 2025 sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso (LVTE);

Art. 26a^{bis}, 26b e 26c

Abrogati

2. Ordinanza del 25 novembre 2015⁷ sull'infrastruttura finanziaria (OInFi)

Art. 62, cpv. 1, lett. f

- f. alla Commissione dell'energia elettrica, per i dati relativi alle transazioni in derivati il cui sottostante è un valore che riguarda l'energia elettrica o il gas.

⁶ RS 734.71

⁷ RS 958.11